

Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2026, n. 6-2600

**Legge regionale n. 12/2016. Approvazione, per l'anno 2026, dei criteri per la concessione dei contributi regionali ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Consorzi di Comuni del Piemonte, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Spesa regionale di euro 73.405,94.**



Seduta N° 162

Adunanza 25 MAGGIO 2026

Il giorno 25 del mese di maggio duemilaventisei alle ore 09:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità telematica, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Marina CHIARELLI - Federico RIBOLDI

#### **DGR 6-2600/2026/XII**

#### **OGGETTO:**

Legge regionale n. 12/2016. Approvazione, per l'anno 2026, dei criteri per la concessione dei contributi regionali ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Consorzi di Comuni del Piemonte, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Spesa regionale di euro 73.405,94.

A relazione di: (Bongioanni), Bussalino

Premesso che la legge regionale n. 12/2016, recante le disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi, ha introdotto, a modifica della legge regionale n. 56/1977 "Tutela ed uso del suolo", l'articolo 25 bis "Interventi edilizi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali", ai sensi del quale:

- ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, sono consentiti interventi di adeguamento igienico-sanitario fino a duecento metri quadrati di superficie nelle strutture esistenti non residenziali, da adibirsi alle attività strumentali delle aziende agricole attive, finalizzati alla sistemazione temporanea di salariati agricoli stagionali, con l'esclusione dei salariati fissi, specificando che tali interventi devono essere realizzati in conformità delle norme igienico-sanitarie e regolamentari dei comuni sede dell'intervento (comma 1);
- qualora non siano sufficienti le strutture di cui al comma 1, è ammessa l'installazione stagionale di strutture prefabbricate per un periodo non superiore a centottanta giorni all'anno nei limiti di superficie di cui al medesimo comma 1 (comma 2);
- gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati anche da società o associazioni di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali (comma 3);
- gli interventi realizzati da enti pubblici o da associazioni convenzionate con gli enti medesimi possono prevedere analoghe installazioni anche oltre il limite di superficie di cui al comma 1, e in ogni caso non oltre i duemila metri quadrati (comma 4);

- la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo di 25.000 euro ad enti pubblici o associazioni convenzionate per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 (comma 5).

Richiamato che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 1-1235 del 16 giugno 2025, ha approvato per l'anno 2025, in attuazione a quanto sopra richiamato, i criteri, le tipologie di strutture prefabbricate ammissibili e l'individuazione degli interventi di adeguamento igienico-sanitario ammessi a finanziamento, per la concessione di contributi regionali ai Comuni, alle Unioni dei Comuni e Consorzi dei Comuni del Piemonte, già costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi, destinando risorse pari ad euro 90.852,00.

Dato atto che con la determinazione dirigenziale n. 399/A1707D/2026 del 13 aprile 2026 è stato accertato un minore utilizzo di risorse finanziarie sul relativo bando 2025 per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi, ammontanti complessivamente ad euro 73.405,94, che trovano copertura finanziaria con l'Impegno n. 1404/2021 e l'Impegno n. 9047/2021.

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, le problematiche connesse all'ospitalità ed alla messa in sicurezza dei lavoratori agricoli stagionali salariati, persistono e sono aggravate dalle vicissitudini causate dalla congiuntura internazionale, e che la stagionalità delle produzioni agricole determina un fabbisogno discontinuo di manodopera causando una domanda di lavoro poco prevedibile e molto flessibile.

Ritenuto, pertanto, opportuno confermare per l'anno 2026, la concessione di contributi regionali ai Comuni, alle Unioni dei Comuni e Consorzi dei Comuni del Piemonte, già costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi, per contribuire alla gestione delle criticità segnalate dalle amministrazioni comunali, prevedendo che, per favorire una maggior adesione da parte dei soggetti aventi titolo alla misura nel rispetto dei vincoli e limiti stabiliti dalla medesima legge regionale n. 12/2016, si verifichi la fattibilità di un incremento degli importi dei contributi per le spese finanziabili e dell'inserimento di azioni di inclusione sociale.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, in esito agli approfondimenti a tal fine effettuati:

- ha delineato i contenuti riferiti alla definizione dei criteri, delle tipologie di strutture prefabbricate ammissibili e degli interventi di adeguamento igienico-sanitario ammessi a finanziamento, per la concessione di contributi regionali, per l'anno 2026, ai Comuni, alle Unioni dei Comuni e Consorzi dei Comuni del Piemonte, già costituiti ai sensi del decreto legislativo 267/2000, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi e, a fronte di una dotazione finanziaria pari ad euro 73.405,94, come sopra riportato, ha previsto l'innalzamento in euro 25.000,00 dell'importo massimo concedibile;

d'intesa con la Direzione regionale Welfare, ha introdotto la messa a disposizione del progetto regionale "Common Ground", finalizzato a garantire l'inserimento legale e lavorativo tramite la messa a disposizione gratuita di risorse umane e strumentali per attività di orientamento, supporto legale e mediazione in favore dei lavoratori;

Dato atto, inoltre, che la somma di euro 73.405,94 risulta disponibile con i minori utilizzi di risorse finanziarie del bando 2025, accertati con la determinazione dirigenziale n. 399/A1707D/2026 del 13 aprile 2026 che trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 1404/2021 e Impegno n. 9047/2021, liquidata (atti contabili di liquidazione n. 2021/3990 e n. 2021/3998) e trasferita ad ARPEA (ordinativi di pagamento n. 2021/18758 e n. 2021/18680).

Richiamato che la legge regionale n. 35/2006, all'articolo 12, ha istituito l'Agenzia Regionale

Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.) subentrante nelle funzioni all'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (O.P.R.), istituito con Legge regionale n. 16/2002.

Dato atto che:

in data 3 agosto 2021 (rep. n. 331 del 31 agosto 2021) è stata sottoscritta con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) la vigente convenzione per l'affidamento dell'incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale n. 16/2002 (schema di convenzione approvato con la D.D. n. 657/A1700 del 31 luglio 2021);

la D.D. n. 1213/A1700A/2025 del 12 dicembre 2025 ha aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi interessati dalla suddetta convenzione.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni di mero indirizzo di risorse trasferite all'Organismo Pagatore ARPEA.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

Richiamate:

la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";

la DGR n. 37-615/2024 del 20 dicembre 2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti e ordinanze). Revoca della DGR n. 12-5546 del 29/ agosto 2017";

la D.G.R. n. 5-2348 del 16 marzo 2026 "Legge n. 241/1990, articolo 2. Legge regionale n. 14/2014, articolo 8. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023".

*delibera*

- di approvare per l'anno 2026, in attuazione della legge regionale n. 12/2016, i criteri, le tipologie di strutture prefabbricate ammissibili e l'individuazione degli interventi di adeguamento igienico-sanitario ammessi a finanziamento, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la concessione di contributi regionali ai Comuni, alle Unioni dei Comuni e Consorzi dei Comuni del Piemonte, già costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi, destinando risorse pari ad euro 73.405,94;

- che il presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 73.405,94, trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 1404/2021 e l'Impegno n. 9047/2021, quali minori risorse finanziarie accertate con la determinazione dirigenziale n. 399/A1707D/2026 del 13 aprile 2026;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Strutture delle imprese agricole

ed agroindustriali ed energia rinnovabile”, d’intesa con la Direzione regionale Welfare, per la parte di sua competenza, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Allegato

Legge regionale n. 12/2016. Criteri per la concessione dei contributi regionali per l'anno 2026 ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Consorzi di Comuni del Piemonte, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi. Spesa regionale pari ad euro 73.405,94

## **OBIETTIVI DELL'INTERVENTO**

La Regione Piemonte da anni ha intrapreso un'azione di supporto all'attività lavorativa stagionale in agricoltura, al fine di prevenire lo sfruttamento ed il fenomeno del caporalato, con l'obiettivo di incidere concretamente sul tessuto sociale e culturale piemontese creando condizioni di legalità diffuse sul territorio e tali da innescare processi virtuosi di emersione del lavoro non regolare. Il presente intervento si prefigge di intervenire sulla problematica della accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali. Il finanziamento previsto, infatti, intende sostenere gli Enti Locali al fine di provvedere alla sistemazione abitativa dei lavoratori agricoli migranti stagionali, con l'esclusione dei salariati fissi, che soggiornano e prestano la loro opera nella Regione Piemonte nei periodi di raccolta e di attività correlate alla coltivazione. Si intende ottenere il raggiungimento di tale fine mediante il finanziamento di lavori di adeguamento igienico-sanitario in strutture esistenti non residenziali e di allestimento di moduli abitativi temporanei per quei lavoratori che, a causa di eventuali picchi di affluenza in coincidenza con la raccolta, non sarà possibile alloggiare presso le aziende agricole interessate alle loro prestazioni.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Legge regionale n. 12 del 13 giugno 2016 "Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)".

Deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2005, n. 46-639 - Sistema informativo agricolo della Pubblica Amministrazione (SIAP) piemontese. Approvazione delle "Linee Guida per la gestione dell'anagrafe agricola unica del Piemonte".

## **BENEFICIARI**

Singoli Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi di Comuni del Piemonte - già costituiti ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i. - (in seguito Enti Locali), della Regione Piemonte, con il limite massimo di un solo progetto di intervento per ciascun Ente locale.

È necessaria l'iscrizione o l'aggiornamento per l'anno 2026 della posizione dell'Ente Locale all'anagrafe agricola unica del Piemonte, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 46-639 del 1° agosto 2005.

## **CRITERI DI SELEZIONE**

Al fine di indirizzare i contributi regionali verso gli Enti Locali in cui la problematica si presenta con maggiore gravità, mirando ad assicurare ospitalità ai salariati agricoli stagionali in strutture a carico di amministrazioni pubbliche, sarà data priorità agli Enti Locali con minor numero di abitanti (per le Unioni di Comuni ed i Consorzi di Comuni sarà calcolata la media degli abitanti) per consentire una distribuzione capillare degli interventi finalizzati all'ospitalità abitativa, riducendo gli spostamenti della manodopera agricola stagionale ai fini della sicurezza e della salute dei salariati agricoli stessi.

## **INTERVENTI AMMESSI**

Sono ammessi gli interventi realizzati dagli Enti Locali nell'arco dell'anno 2026 come di seguito specificato:

Acquisto, locazione (comprensivi le spese di trasporto e di installazione) di strutture prefabbricate, eventualmente dotate di sistemi di climatizzazione, ad uso stagionale ai fini dell'accoglienza della manodopera agricola stagionale, non fissa; per "strutture prefabbricate" si intendono: prefabbricati modulari (tipo container) di tipo abitativo; prefabbricati modulari ad uso igienico-sanitario (strutture monoblocco comprensive di WC, lavandino, vasca e/o doccia). Strutture modulari per uso cucina.

Acquisto di materiali per l'allestimento interno di strutture prefabbricate.

Il periodo di utilizzo non può essere superiore a centottanta giorni all'anno.

Gli interventi realizzati non devono superare il limite di superficie di duemila metri quadrati ed essere eseguiti in conformità alle norme igienico-sanitarie e regolamentari vigenti.

Tali "strutture prefabbricate" potranno, al fine di evitare la concentrazione di numeri elevati di persone in strutture centralizzate e di limitare gli spostamenti tra comuni della mano d'opera agricola salariata, stagionale non fissa, essere allocate da parte delle amministrazioni comunali, presso le aziende agricole che ne faranno richiesta per ospitare i lavoratori che prestano servizio presso le aziende agricole stesse o presso altre aziende situate nelle vicinanze.

Non è ammesso il noleggio o l'acquisto di box con soli WC.

Sarà concesso un contributo forfettario di euro 5.000,00 per ogni modulo abitativo acquistato (contributo che ammonterà ad euro 7.500,00 in caso di modulo abitativo dotato di sistema di climatizzazione) e/o euro 1.500,00 per ogni modulo noleggiato, indipendentemente dalle dimensioni e dal numero di posti del modulo stesso (il contributo forfettario relativo al noleggio viene considerato per tutto il periodo di utilizzo che non può essere superiore a centottanta giorni).

Adeguamento igienico-sanitario in strutture esistenti non residenziali che siano di proprietà pubblica o nella disponibilità effettiva, in base a donazione, usufrutto o altro diritto reale di godimento, degli Enti Locali richiedenti; per adeguamento igienico-sanitario, oltre alla realizzazione di servizi igienici, si intendono anche, qualora le strutture attuali non consentano adeguate condizioni di vivibilità, opere quali: eliminazione delle infiltrazioni, rifacimento tetti e pavimentazioni, coibentazioni, sostituzione infissi.

Sono ammesse esclusivamente spese fatturate effettuate dagli Enti Locali beneficiari. Il contributo non potrà superare le spese fatturate. Il contributo non potrà essere erogato a compenso di eventuali prestazioni lavorative svolte da dipendenti comunali.

Sono ammesse le spese relative all'acquisto di arredamenti, all'acquisto di attrezzature da cucina, alla fornitura elettrica, alla fornitura idrica, agli allacciamenti alle reti di fornitura e dei servizi (gas, energia elettrica, acquedotto ecc.).

Sono ammesse le spese tecniche e le spese generali relative ai lavori per l'adeguamento igienico-sanitario sopra menzionati, compresi i costi relativi alla IVA.

È responsabilità degli Enti Locali beneficiari la gestione e la manutenzione delle strutture abitative (compreso il ricovero dei moduli abitativi, nel periodo di non utilizzo, in caso dell'acquisto degli stessi), la logistica e la tutela della sicurezza per quanto attiene l'accoglienza ed i servizi alla persona nonché il rispetto di tutte le normative pertinenti alla realizzazione dell'intervento.

## **AZIONI DI INCLUSIONE SOCIALE**

Al fine di garantire percorsi legali di inserimento lavorativo e sociale dei lavoratori, la Regione mette a disposizione degli Enti locali beneficiari, risorse umane e strumentali del progetto di contrasto allo sfruttamento lavorativo "Common ground".

Gli operatori sociali incaricati potranno svolgere azioni di accompagnamento sociale, orientamento e supporto legale, mediazione culturale in favore dei lavoratori ospitati, senza costi aggiuntivi per gli Enti locali o le Aziende.

Nel bando saranno illustrate le specifiche per poter usufruire di tale servizio.

## **RISORSE FINANZIARIE**

Spesa regionale per l'anno 2026: euro 73.405,94.

Importo massimo del singolo progetto: 25.000,00 euro (eventuali importi di spesa superiori saranno a carico dei richiedenti).

Percentuale del contributo sulla spesa fatturata rendicontata e riconosciuta ammissibile dalla Direzione Regionale Agricoltura e cibo (IVA compresa): fino al 100% della spesa ammissibile.

Gli Enti richiedenti saranno ammessi al finanziamento per l'intero importo di contributo richiesto e giudicato ammissibile dal Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile (fino all'importo massimo indicato al precedente paragrafo) secondo l'ordine decrescente di inserimento in graduatoria, sino al raggiungimento totale della copertura finanziaria di euro 73.405,94, perciò si potrà verificare la non completa liquidazione della spesa sostenuta dall'ultimo beneficiario finanziabile; in tale caso è fatta salva la facoltà di rinuncia per l'Ente richiedente interessato.

## **LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO**

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione esclusivamente agli Enti Locali beneficiari dopo la verifica della rendicontazione approvata con deliberazione della Giunta dell'Ente beneficiario.

L'erogazione del contributo sarà effettuata da ARPEA, in attuazione della vigente convenzione, il cui schema è stato approvato con la D.D. n. 657/A1700/2021 del 31.07.2021 (rep. n. 331 del 31 agosto 2021).

Gli interventi ammessi al finanziamento dovranno essere realizzati e rendicontati nell'arco dell'anno 2026 ovvero, per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, entro il primo trimestre dell'anno 2027.